

Modalità di verifica del rispetto di sostenibilità dei bioliquidi ai fini dell'erogazione degli incentivi

L'articolo 38 comma 1 del D.lgs. 28/11, in attuazione della direttiva europea 2009/28/CE, introduce il principio della **sostenibilità dei bioliquidi** specificando che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica possono accedere agli strumenti di sostegno destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento (decreto legislativo n. 55 del 31 marzo 2011) di attuazione della Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Il successivo Decreto interministeriale del 23 gennaio 2012 e ss.mm.ii, (di seguito "Decreto") ha introdotto le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei bioliquidi.

INCENTIVAZIONE DEL PERIODO TRANSITORIO

Con riferimento al periodo transitorio previsto dall'articolo 13 del Decreto, al fine di procedere con l'erogazione degli incentivi, si richiede agli operatori di trasmettere al GSE la seguente documentazione, secondo i moduli allegati:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la verifica dell'utilizzo nell'impianto dei bioliquidi sostenibili durante il periodo transitorio (<u>Allegato 1</u>);
- modello integrativo sui bioliquidi sostenibili redatto a fini informativi, a fini statistici e al fine della effettuazione di controlli retrospettivi, anche a campione, considerando quanto previsto anche dal D.lgs. 28/11 (<u>Allegato 2</u>). Tali informazioni vanno fornite per ogni insieme di partite omogenee per composizione e sostenibilità e vanno trasmesse obbligatoriamente congiuntamente alla dichiarazione di cui al precedente punto di cui costituiscono parte integrante¹.

¹ Si tenga conto di quanto disposto dall'art. 13 c. 1-bis del DM 23 gennaio 2012 e ss.mm.ii.

Si precisa che l'invio della documentazione richiesta dovrà avvenire secondo le seguenti tempistiche:

- per impianti che accedono al meccanismo di incentivazione della **Tariffa**Omnicomprensiva entro il 31 gennaio 2013;
- per impianti che accedono al meccanismo di incentivazione dei Certificati Verdi, contestualmente alla richiesta di compensazione o di emissione a consuntivo relativa all'anno 2012.

Si specifica che, secondo quanto disposto dall'articolo 13 comma 1-bis del Decreto, le partite di bioliquidi prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012 che vengano cedute entro il 31 dicembre 2012, anche se utilizzate a partire dal 1° gennaio 2013, risultano sostenibili purché l'operatore economico dimostri all'utilizzatore, entro il 31 dicembre 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione ovvero di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.

INCENTIVAZIONE SUCCESSIVA AL PERIODO TRANSITORIO²

A partire dall'anno 2013, al fine di beneficiare degli incentivi, gli operatori sono tenuti a trasmettere al GSE, nel rispetto dei modelli allegati, la seguente documentazione:

- entro il **31 dicembre dell'anno n-1** (oppure all'atto di prima richiesta dell'incentivo), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il produttore si impegna a utilizzare, per la produzione elettrica di tutto l'anno **n** (o per la parte dell'anno **n** oggetto di incentivazione), esclusivamente partite di bioliquidi sostenibili ai sensi degli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 28/11 o, in alternativa, a comunicare mensilmente la quantità di bioliquido sostenibile e la quantità totale di bioliquido impiegata (Allegato 3);
- solo nel caso in cui nella prima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si scelga la comunicazione mensile o qualora risultino delle variazioni rispetto alla dichiarazione annuale resa, entro il mese **m+1**, per ogni generico mese **m**, una dichiarazione mensile con quantità di bioliquido sostenibile e la quantità totale di bioliquido impiegata (Allegato 4);

² si fa riferimento agli incentivi per la produzione elettrica dal 2013 in poi. Per l'anno 2013 l'invio della documentazione deve avvenire a partire dal mese di dicembre 2012

- entro il 31 gennaio dell'anno n+1, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a
 consuntivo con cui il produttore dichiara se tutte le partite di bioliquidi utilizzate sono
 sostenibili ai sensi del Decreto oppure se solo una quota parte è sostenibile (si sottolinea che
 tale dichiarazione dovrà essere inviata anche nel caso di invio mensile, riportando il dato
 aggregato annuale) (Allegato 5);
- modello integrativo sui bioliquidi sostenibili (Allegato 2) redatto a fini informativi, a fini statistici e al fine della effettuazione di controlli retrospettivi, anche a campione, considerando quanto previsto anche dal D.lgs. 28/11. Tali informazioni vanno fornite per ogni insieme di partite omogenee per composizione e sostenibilità e vanno trasmesse obbligatoriamente unicamente congiuntamente alla dichiarazione di cui al precedente punto di cui costituiscono parte integrante.

Si precisa che l'utilizzo di bioliquidi sostenibili rappresenta un requisito per l'ottenimento degli incentivi e che il mancato invio dei dati o delle dichiarazioni, rese in autocertificazione, comporterà il venir meno del diritto al riconoscimento degli incentivi.

MODALITA' DI INVIO

Tutti i documenti dovranno essere inviati al GSE in formato elettronico (esclusivamente in formato **pdf**, debitamente compilati e sottoscritti), secondo le seguenti modalità:

- per impianti che accedono al meccanismo di incentivazione della **Tariffa**Omnicomprensiva, tramite email all'indirizzo OVP@gse.it;
- per impianti che accedono al meccanismo di incentivazione dei **Certificati Verdi**, l'invio dovrà avvenire secondo le modalità previste per la richiesta degli stessi Certificati Verdi (allegata alla richiesta dematerializzata di emissione attraverso il portale web ECV) o, esclusivamente per le dichiarazioni mensili, tramite email all'indirizzo **emissioneCV@gse.it**;

Con riferimento al solo modello integrativo sui bioliquidi sostenibili (<u>Allegato 2</u>), sia nel caso di CV che di TO, si specifica che l'invio dovrà avvenire anche in formato elettronico **excel** alla casella email: **sostenibilita@gse.it.**

Le informazioni contenute in tali file dovranno essere conformi a quelle contenute per le richieste di incentivo e dovranno essere inviati con le medesime tempistiche.

In tutti i casi di email l'oggetto da indicare dovrà essere il seguente: "SOSTENIBILITA' BIOLIQUIDI IAFR n. Ragione sociale:"

Si rammenta infine l'obbligo da parte degli operatori di conservare, nel rispetto dei termini di legge, tutta la documentazione oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ivi inclusi i certificati di sostenibilità e i certificati di conformità dell'azienda ai sensi di quanto previsto dal Decreto) per verifiche documentali e/o in loco da parte del GSE.